

REGOLAMENTO (CE) N. 1749/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80⁽²⁾, ha precisato le condizioni di funzionamento del regime dei titoli di importazione e di esportazione per il settore delle carni bovine.
- (2) A partire dall'inizio del 2005, il livello delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine è stato più volte ridotto. Il livello della cauzione relativa ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione non è stato tuttavia adattato a questa nuova situazione. È necessario procedere all'adattamento dei livelli della suddetta cauzione per tener conto di tali riduzioni, mantenendo tra il livello della cauzione e quello della restituzione un rapporto simile a quello esistente prima del calo delle restituzioni.
- (3) Le esportazioni nel settore bovino risultano in calo costante a partire dall'inizio del 2000. Al fine di semplificare il sistema e di renderne più efficace la gestione, nel contesto attuale appare altresì opportuno rivedere le modalità di rilascio dei titoli di esportazione non destinati a un rilascio immediato. In questo contesto occorre anche limitare a una sola notifica per settimana la comunicazione degli Stati membri alla Commissione delle domande di titoli di esportazione. È inoltre opportuno aumentare da 22 a 25 tonnellate i quantitativi per i quali, su richiesta degli operatori, il rilascio dei titoli di esportazione può essere immediato.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione⁽³⁾ stabilisce le condizioni di concessione della restituzione particolare all'esportazione per le carni dissossate di bovini maschi adulti sottoposte al regime di deposito doganale prima dell'esportazione. Ai fini del corretto funziona-

mento di tale regime, occorre prevedere che i titoli a rilascio immediato e con durata di validità limitata a cinque giorni non consentano di avere accesso al regime di deposito doganale prima dell'esportazione, previsto dal regolamento (CE) n. 1741/2006.

- (5) Per gli stessi motivi, occorre altresì prevedere che la riduzione della restituzione prevista all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, non si applichi alle carni sottoposte al regime in questione in caso di cambiamento della destinazione delle carni rispetto a quella inizialmente indicata nel titolo di esportazione.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1445/95.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1) all'articolo 9, il paragrafo 1 è modificato come segue:

- a) alla lettera a), i termini «44 ECU» sono sostituiti da «26 euro»;
- b) alla lettera b), i termini «29 ECU» sono sostituiti da «15 euro»;
- c) alla lettera c), i termini «16 ECU» sono sostituiti da «9 euro»;

2) l'articolo 10 è modificato come segue:

- a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, possono essere presentate presso le autorità competenti dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006 (GU L 321 del 21.11.2006, pag. 11).

⁽³⁾ GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1713/2006.